

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1875 del 13/04/2022
Oggetto	D.P.R. 13 MARZO 2013 n° 59. GRILLO S.p.A. con sede legale in Comune di Cesena, Via Cervese n. 1701. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di carpenteria metallica sito nel Comune di Bertinoro, Via Piana n. 151.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1997 del 13/04/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno tredici APRILE 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 MARZO 2013 n° 59. GRILLO S.p.A. con sede legale in Comune di Cesena, Via Cervese n. 1701. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di carpenteria metallica sito nel Comune di Bertinoro, Via Piana n. 151.

LA DIRIGENTE

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";
- la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Quinta;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- Det. Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04 Giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico (di seguito SUAP) del Comune di Bertinoro in data 29/09/2021, acquisita al Prot. Com.le 19357 e da Arpae al PG/2021/157373 del 12/10/2021, da **GRILLO S.p.A.** nella persona del legale rappresentante, con sede legale in Comune di Cesena Via Cervese n. 1701, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di carpenteria metallica sito nel Comune di Bertinoro, Via Piana n. 151, identificato come stabilimento B1-B2, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;

- autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura;
- valutazione impatto acustico.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Dato atto che con nota Prot. Com.le 21696 del 29/10/2021, acquisita al PG/2021/167899, il SUAP del Comune di Bertinoro ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo, con contestuale richiesta di integrazioni;

Considerato che, a seguito di concessione di proroga dei tempi per la presentazione, in data 23/12/2021 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 25443 e da Arpae al PG/2021/198852;

Vista la nota Prot. Com.le 25836 del 30/12/2021, acquisita da Arpae al PG/2022/78, con la quale il Comune viste le integrazioni prodotte ha preso atto di quanto comunicato dalla ditta in merito agli scarichi, pertanto le acque reflue derivanti dai servizi e dalla condensa delle caldaie non sono da considerarsi come scarichi industriali assimilati ai domestici, ma come scarichi domestici, pertanto vanno scorporati dalla richiesta di A.U.A. ed inoltre le acque meteoriche, interessando solo tetti e piazzali esterni privi di materiali qui stoccati, vanno anch'esse scorporate dall'A.U.A.;

Atteso che in merito all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 4522/2022 del 04/03/2022, acquisita da Arpae al PG/2022/36770, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni Ambientali del Comune di Bertinoro ha comunicato quanto segue: *"Con riferimento alla Istanza di A.U.A. di cui in oggetto, pervenuta in data in data 29.09.2021 prot. 19357, relativa all'impianto sito in Comune di Bertinoro - in via Piana n. 151 (stabilimento B1 - B2) e agli aspetti di impatto acustico, Vista la dichiarazione del Tecnico Competente in Acustica, (...), presentata in allegato all'Istanza di AUA in oggetto, con la quale il TCA dichiara: " ... con riferimento alla conformazione impiantistica di cui all'istanza di AUA, che l'attività di PRODUZIONE MACCHINE AGRICOLE sita in VIA PIANA n. 151 - BERTINORO (FC) rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Bertinoro (FC) in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora."; Si ritiene che non sia necessario prevedere il rilascio di nulla osta di cui all'art. 8 della L. 26.10.1995, n. 447. Il titolare dell'attività è comunque tenuto al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico. In caso di future modifiche sulle sorgenti sonore, dovrà essere presentata idonea Documentazione di Impatto Acustico."*;

Tenuto conto che il Comune di Bertinoro, coinvolto all'interno del procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale, con nota Prot. Com.le 5830 del 21/03/2022, acquisita al PG/2022/46967, ha comunicato alla Ditta i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i. in quanto il fabbricato sito in Via Piana n. 151, individuato nell'A.U.A. come stabilimento B2, risulta privo di agibilità.

Atteso che con la medesima nota è stato altresì comunicato che, al fine di superare i suddetti motivi ostativi, la ditta dovrà presentare la Segnalazione Certificata di conformità edilizia e agibilità, disciplinata dall'art. 23 della L.R. 15/2013, che stabilisce al comma 6 è consentito dalla data di presentazione della segnalazione, fatto salvo l'obbligo di conformare l'opera realizzata alle eventuali prescrizioni stabilite dallo Sportello Unico in sede di controllo di SCEA.

Vista la nota Prot. Com.le 7036 del 07/04/2022, acquisita al PG/2022/58096, con la quale il Comune di Bertinoro, trasmettendo il riscontro presentato dalla ditta in data 31/03/2022 ed acquisito al Prot. Com.le 6615, ha comunicato a questa Agenzia il non superamento dei motivi ostativi di cui alla comunicazione Prot. Com.le 5830/2022;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto

istruttorio con parziale diniego per endo-procedimento emissioni in atmosfera, acquisito in data 12/04/2022, ove il responsabile dell'endoprocedimento ha evidenziato in particolare quanto segue: "(...) **Preso atto** delle osservazioni presentate dalla Ditta in risposta alla comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., tenuto conto delle valutazioni sopraccitate espresse dal SUAP del Comune di Bertinoro, non si ritengono superati i motivi ostativi di cui alla nota del 21/03/2022 acquisita al PG/2022/46967 relativamente al fabbricato B2, in quanto risulta privo di agibilità, non avendo la Ditta presentato la Segnalazione Certificata di conformità edilizia e agibilità, disciplinata dall'art. 23 della L.R. 15/2013;

Ritenuto che le criticità sopra argomentate non consentano di accogliere la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con riferimento alle attività previste nel fabbricato B2 di cui alle seguenti emissioni, soggette ad obbligo di autorizzazione:

- nuova emissione E12 "Centro di lavoro – tornio automatico";
- nuova emissione E13 "Taglio laser";

Precisato che per quanto riguarda alle attività svolte nel fabbricato B1 e le relative emissioni modificate E1 ed E4 "Saldature manuali" non emergono motivi per il diniego della autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in quanto il SUAP del Comune di Bertinoro non ha evidenziato criticità in merito all'agibilità di questo fabbricato;

Ritenuto pertanto necessario procedere, per le motivazioni sopra descritte, al diniego della domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. richiesta da GRILLO spa per lo stabilimento in Comune di Bertinoro (FC), via Piana n. 151, con riferimento alle attività svolte nel fabbricato B2 in cui sono previste le seguenti nuove emissioni E12 ed E13 soggette ad obbligo di autorizzazione;

Ritenuto altresì necessario, per le motivazioni sopra descritte, procedere ad accogliere, inserendola nell'Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto, la domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. richiesta da GRILLO spa per lo stabilimento in Comune di Bertinoro (FC), via Piana n. 151, con riferimento alle sole attività svolte nel fabbricato B1 in cui sono previste le emissioni modificate E1 ed E4 soggette ad obbligo di autorizzazione, secondo le condizioni indicate nella relazione tecnica istruttoria prodotta dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae; (...)

si comunica all'Unità Autorizzazione Unica Ambientale ed Autorizzazioni Settoriali che permangono i motivi ostativi all'accoglimento della istanza di AUA relativamente alle attività svolte nel fabbricato B2 in cui sono previste le seguenti nuove emissioni E12 ed E13, come sopra argomentati, e pertanto si propone di procedere al diniego della richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. richiesta da GRILLO spa per tali emissioni, mentre non emergono motivi per diniegare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dalle attività svolte nel fabbricato B1 in cui sono previste le emissioni modificate E1 ed E4.";

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013:

- **di diniegare** l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con riferimento alle attività svolte nel fabbricato B2 in cui sono previste le seguenti nuove emissioni E12 ed E13 soggette ad obbligo di autorizzazione;
- **di adottare** l'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con riferimento alle sole attività svolte nel fabbricato B1 in cui sono previste le emissioni modificate E1 ed E4 soggette ad obbligo di autorizzazione;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente atto, sono riportate nell'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che a decorrere dalla data di messa in esercizio degli impianti di cui alle emissioni modificate E1 ed E4 del fabbricato B1, che la Ditta comunicherà ai sensi del punto 4. del paragrafo E. dell'Allegato A "Emissioni in atmosfera" del presente atto, cesserà l'efficacia del seguente titolo abilitativo già rilasciato alla Ditta:

- autorizzazione n. 554 del 11/12/2012 Prot. n. 115147 rilasciata dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa e ad altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **diniegare** l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con riferimento alle attività svolte nel fabbricato B2 in cui sono previste le seguenti nuove emissioni E12 ed E13 soggette ad obbligo di autorizzazione.
2. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **GRILLO S.p.A.** (C.F./P.IVA 00814230405) nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Cesena, Via Cervese n. 1701, **per lo stabilimento di carpenteria metallica sito nel Comune di Bertinoro, Via Piana n. 151.**
3. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.** con riferimento alle sole attività svolte nel fabbricato B1.
4. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto, oltre alla seguente prescrizione relativa all'impatto acustico: In caso di future modifiche sulle sorgenti sonore, dovrà essere presentata idonea Documentazione di Impatto Acustico.
5. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Bertinoro e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
6. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
7. Di disporre la revoca del titolo abilitativo vigente citato in premessa a decorrere dalla data di messa in esercizio degli impianti di cui alle emissioni modificate E1 ed E4 del fabbricato B1, che la Ditta comunicherà ai sensi del punto 4. del paragrafo E. dell'Allegato A "Emissioni in atmosfera" del presente atto.
8. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa e ad altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
9. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
10. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
11. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Bertinoro per il rilascio alla ditta richiedente, e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Bertinoro per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A PREMESSE

Lo stabilimento era precedentemente autorizzato alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., con atto autorizzazione n. 554 del 11/12/2012 Prot. n. 115147, rilasciato dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena.

Con l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto viene richiesto quanto di seguito riportato:

- variazione del valore di portata massima delle seguenti emissioni:
 - E1 "Saldatura manuale" dagli attuali 10.000 Nmc/h a 4.700 Nmc/h;
 - E4 "Saldatura manuale" dagli attuali 12.000 Nmc/h a 24.000 Nmc/h;
- eliminazione delle emissioni E2 "Scambiatore di calore per impianto laser", E3 "Robot di saldatura", E5 "Smerigliatura", E10 ed E11 "Caldaie a gas";
- modifica della potenza termica delle caldaie di cui alle emissioni E6, E7 ed E9;
- inserimento delle nuove emissioni E12 "Centro di lavoro – tornio automatico", E13 "Taglio laser", E14 "Ricircolo aria sala compressori" e da E15 a E26 "Bruciatori".

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. per i procedimenti di aggiornamento e rinnovo.

Con nota PG/2021/170734 del 05/11/2021 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni dello stabilimento.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere una valutazione al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PG/FC/2016/9353;

Con nota PG/2022/45896 del 18/03/2022 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle seguenti condizioni, come di seguito riportato con correzione di eventuali refusi:

"... omissis

Considerazioni normative e proposta di prescrizioni

E1 – saldatura - Su E1 convergono i fumi di 3 postazioni di saldatura manuale a filo e di una postazione di puntatura tramite 4 bracci di aspirazione. Non è prevista attività di saldatura inox. Non sono presenti impianti di abbattimento dei fumi.

CARATTERISTICHE EMISSIONE E1	Saldatura non inox
Portata massima	4.700 Nmc/h
Altezza	6 m
Durata	16 ore/g
Diametro	0.3 m
Impianto di abbattimento	non presente
Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri totali	10 mg/Nmc
Monossido di carbonio	10 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nmc
Frequenza monitoraggio	monitoraggio annuali

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- eseguire i 3 autocontrolli previsti in sede di messa a regime dell'impianto nuovo asservito all'emissione modificata E1;
- eseguire monitoraggio annuale dell'emissione E1.

E4 - saldatura inox - Su E4 convergono i fumi di 16 bracci di aspirazione, di cui al massimo 13 in funzione contemporaneamente. I bracci sono funzionali a: 10 postazioni di saldatura a filo, 1 banco aspirante di saldatura, 3 postazioni per ritocchi di saldatura e 2 cappe di saldatura a robot.

L'attività di saldatura inox sarà limitata ad una postazione di saldatura per la sola attività di produzione di collettori di marmitte nel caso non possano essere costruiti in alluminio.

Verrà utilizzato un filo di tipo NOVAMETAL 309L (vedi tabella materia prime) per un consumo massimo di 60 kg annui; l'attività verrà svolta indicativamente per 30 gg/anno per 8 h/gg, da cui risulta un consumo medio di 250 g/h. Dalla composizione del filo riportata nella tabella delle materie prime, e considerando una volatilità media del 3%.

Si ricorda che il calcolo della soglia di rilevanza di cui alle tabelle A1 e B dell'Al.1 alla parte V del D Lgs.152/06 deve essere eseguito a monte degli impianti di abbattimento.

Per quanto riguarda l'attività di saldatura, essa rientra nei criteri CRIAER Allegato 4 al punto 4.13.20 "SALDATURA" che recita

a) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg/m ³)
Materiale particellare	10
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5
Monossido di carbonio	10

L'attività non rientra invece al punto 4.29 della DGR 1769/2010 e smi. a causa della lavorazione di materiali (acciaio inox e relativi elettrodi) contenenti sostanze classificate come cancerogene. In ogni caso il limite per le polveri previsto da detto punto della DGR è corrispondente a quanto proposto dai Criteri Criaer.

La valutazione del raggiungimento della soglia di rilevanza per le sostanze Ni, Cr e CrVI non ha evidenziato il superamento della soglia di rilevanza indicata alla tabella A1 classe II e tabella B classe I dell'allegato I degli allegati alla parte V del DLgs 152/06.

CARATTERISTICHE EMISSIONE E4	Saldatura inox
Portata massima	24.000 Nmc/h
Altezza	8 m
Durata	16 ore/g
Diametro	1 m
Impianto di abbattimento	non presente
Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri totali	10 mg/Nmc
Monossido di carbonio	10 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nmc
Frequenza monitoraggio	monitoraggio annuali

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- eseguire gli autocontrolli previsti in sede di messa a regime dell'impianto nuovo asservito all'emissione modificata E4;
- eseguire monitoraggio annuale dell'emissione E4.

E12 - torni automatici - Su E12 convergono i fumi di 2 postazioni di lavoro adibite alla foratura, piegatura e tornitura dei pezzi dimensionati. Per l'abbattimento di materiale particellare e nebbie oleose è un filtro a tasche, a monte del quale si trovano un prefiltro composto da un pannello in poliestere e da un pannello in paglietta metallica. Di seguito le caratteristiche del filtro a tasche:

- tipo di tessuto: fibra di vetro;
- grammatura: 0.33 kg/m²;
- lunghezza della tasca: 0.292 m;

Materiale particellare	10
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20
Monossido di carbonio	5

L'Allegato 4.31 alla DGR 2236/09 e 1769/10 individua lo stesso limite per le Polveri Totali pari a 10 mg/Nmc. La lavorazione prevede l'abbattimento finale delle polveri attraverso un filtro a cartucce avente le seguenti caratteristiche:

- Nanofibra su substrato di cellulosa
- Grammatatura: 0,115 Kg/mq
- Superficie 106 mq
- Velocità filtrazione: 0,01 m/s.

Detto filtro rispetta i riferimenti tecnici riportati nel capitolo 3 dei Criteri Criaer.

CARATTERISTICHE EMISSIONE E13	Taglio laser
Portata massima	4.000 Nmc/h
Altezza	8 m
Durata	24 ore/g
Diametro	0,3 m
Impianto di abbattimento	filtro a cartucce
Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri totali	10 mg/Nmc
Monossido di carbonio	5 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	20 mg/Nmc
Ni + Cr (VI) (e loro composti espressi come metallo)	1 mg/Nmc
Cr III + Ni + Mn (e loro composti espressi come metallo)	5 mg/Nmc
Frequenza monitoraggio	monitoraggio annuali

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- eseguire gli autocontrolli previsti in sede di messa a regime dell'impianto nuovo asservito all'emissione E13;
- eseguire monitoraggio annuale dell'emissione E13.

Impianti termici ed emissioni non significative

Gli impianti termici civili (caldaie da riscaldamento locali) hanno una potenzialità termica pari a 652,8 kWt (combustibile metano), pertanto, non superando complessivamente i 3 MW di potenza termica nominale, ai sensi dell'art. 282, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sono disciplinati dal titolo II dello stesso decreto legislativo....omissis".

Il SUAP del Comune di Bertinoro, coinvolto all'interno del procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale, con PEC del 21/03/2022 acquisita al PG/2022/46967 ha comunicato alla Ditta i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i. come di seguito riportato:

"...omissis...

Visto che il Servizio Attività Edilizia e Controlli ha trasmesso al Servizio Autorizzazioni Ambientali la nota prot. n. 5140 del 11.03.2022, avente all'Oggetto: "A.U.A. ditta "Grillo SpA" - Legale Rappresentante Sig. ...omissis... – Stabilimento B1 e B2 - sede in Bertinoro (FC), località Panighina, Via Piana n. 151 – RICHIESTA PARERE URBANISTICO prot. 21007 del 20/10/2021";

Visto che da tale nota risulta:

" ... omissisper il fabbricato in Via Piana n. 151, censito al N.C.E.U. al Foglio n. 29 – P.III n. 159 – sub. 2 – categoria C/6 classe 2 consistenza 15 mq., sub. 3 – categoria A/3 classe 2 consistenza 7,5 vani e sub. 4 – categoria D7 – individuato nell'A.U.A. come stabilimento B2, abbiamo i seguenti titoli edilizi:

- a) Licenza per lavori edili n. 88 rilasciata in data 24/08/1972 – prot. n. 3944 del 16/06/1972 – per "costruzione di un fabbricato ad uso officina artigiana con annessa civile abitazione";
- b) Licenza per lavori edili n. 128 rilasciata in data 17/07/1974 – prot. n. 2968 del 18/05/1974 – per "costruzione di un locale per centrale termica ed uno per deposito biciclette a servizio di fabbricato artigianale";

- c) Concessione in sanatoria n. 284 rilasciata in data 02/03/1988 – prot. n. 2293 del 24/03/1986 – per “costruzione di tettoia in ferro per ricovero auto”;
- d) Concessione edilizia n. 41 rilasciata in data 17/05/2001 – prot. n. 2972 del 20/02/2001 – per “ampliamento di fabbricato industriale destinato a deposito di materiale semilavorato”;
- e) DIA prot. n. 10556 del 04/07/2001 – variante in corso d’opera;
- f) Denuncia di fine lavori prot. n. 4631 del 10/04/2002;
- g) DIA prot. n. 9404 del 26/06/2003 – per “realizzazione di volume tecnico a servizio di capannone esistente (magazzino automatizzato)”;
- h) DIA prot. n. 7719 del 04/06/2004 – per “realizzazione di copertura mobile ad impacchettamento (per collegamento fra i due capannoni)”;

Pertanto .. omissis ... il fabbricato in Via Piana n. 151, censito al N.C.E.U. al Foglio n. 29 – P.IIa n. 159 – sub. 2 – categoria C/6 classe 2 consistenza 15 mq., sub. 3 – categoria A/3 classe 2 consistenza 7,5 vani e sub. 4 – categoria D7 – individuato nell’A.U.A. come stabilimento B2, risulta privo di agibilità in quanto risulta presentata agli atti esclusivamente la Denuncia di fine lavori prot. n. 4631 del 10/04/2002. ... omissis"

Visto e considerato quanto sopra riportato, con la presente si comunicano alla ditta Grillo SpA, ai sensi dell'art. 10- bis della L. 241/90 e s.m.i., i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di AUA in oggetto:

I'istanza di AUA non può esser accolta positivamente in quanto il fabbricato B2 risulta privo di agibilità.

Si comunica altresì che, al fine di superare i suddetti motivi ostativi, la ditta dovrà presentare la Segnalazione Certificata di conformità edilizia e agibilità, disciplinata dall'art. 23 della L.R. 15/2013, che stabilisce al comma 6 è consentito dalla data di presentazione della segnalazione, fatto salvo l'obbligo di conformare l'opera realizzata alle eventuali prescrizioni stabilite dallo Sportello Unico in sede di controllo di SCEA.

Si comunica inoltre alla Ditta **Grillo SpA** che, entro il termine di **10 giorni dal ricevimento della presente comunicazione**, ha facoltà di presentare per iscritto a mezzo posta pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.bertinoro.fc.it, eventuali osservazioni anche corredate da documenti allo scrivente SUAP. ... omissis..”

Successivamente il SUAP del Comune di Bertinoro con PEC del 07/04/2022 prot. 7036, acquisita al PG/2022/58096, ha comunicato a questa Arpae Sac il non superamento dei motivi ostativi comunicati con PEC del 21/03/2022, come di seguito riportato:

“...omissis..”

Con nota prot. 5830 del 21.03.2022, lo scrivente SUAP ha comunicato alla ditta Grillo S.p.A., ai sensi dell'art. 10- bis della L. 241/90 e s.m.i., i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di AUA in oggetto:

I'istanza di AUA non può esser accolta positivamente in quanto il fabbricato B2 risulta privo di agibilità.

- Con la stessa nota prot. 5830/2022 lo scrivente SUAP ha comunicato altresì che, al fine di superare i suddetti motivi ostativi, la ditta dovrà presentare la Segnalazione Certificata di conformità edilizia e agibilità, disciplinata dall'art. 23 della L.R. 15/2013, che stabilisce al comma 6 è consentito dalla data di presentazione della segnalazione, fatto salvo l'obbligo di conformare l'opera realizzata alle eventuali prescrizioni stabilite dallo Sportello Unico in sede di controllo di SCEA.

Visto che la Ditta Grillo Spa ha trasmesso una nota, pervenuta in data 31.03.2022, acquisita al prot. com.le n. 6615 del 31.03.2022, che si trasmette in allegato alla presente;

Visto che in tale nota si legge: "Buon giorno, Come risulta dai Vs. atti confermiamo che è stata presentata la fine lavori non completata con la richiesta di agibilità, probabilmente per una dimenticanza. In 10 giorni non è possibile completare la documentazione per ottenere l'AUA ma abbiamo incaricato lo studio (...) che si occuperà di inoltrare la SCEEA per ottenere l'agibilità prima di procedere con una nuova AUA.";

Si comunica che non possono ritenersi superati i "Motivi Ostativi" di cui alla comunicazione prot. 5830/2022”.

Preso atto delle osservazioni presentate dalla Ditta in risposta alla comunicazione ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., tenuto conto delle valutazioni sopraccitate espresse dal SUAP del Comune di Bertinoro, non si sono ritenuti superati i motivi ostativi di cui alla nota del 21/03/2022 acquisita al PG/2022/46967 relativamente al fabbricato B2, in quanto risultato privo di agibilità.

Le criticità sopra argomentate non hanno consentito di accogliere la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con riferimento alle attività previste nel fabbricato B2 di cui alle seguenti emissioni soggette ad obbligo di autorizzazione:

- nuova emissione E12 “Centro di lavoro – tornio automatico”;
- nuova emissione E13 “Taglio laser”.

Per quanto riguarda alle attività svolte nel fabbricato B1 e relative emissioni modificate E1 ed E4 “Saldature manuali” non sono invece emersi motivi per il diniego della autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in quanto il SUAP del Comune di Bertinoro non ha evidenziato criticità relativamente a tale fabbricato.

Si è reso pertanto necessario procedere, per le motivazioni sopra descritte, al diniego della domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. richiesta da GRILLO spa per lo stabilimento in Comune di Bertinoro (FC), via Piana n. 151, con riferimento alle attività da svolgere nel fabbricato B2 in cui sono previste le seguenti nuove emissioni E12 ed E13 soggette ad obbligo di autorizzazione.

Si è reso altresì necessario, per le motivazioni sopra descritte, procedere ad accogliere la domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. richiesta da GRILLO spa per lo stabilimento in Comune di Bertinoro (FC), via Piana n. 151, con riferimento alle sole attività svolte nel fabbricato B1 in cui sono previste le emissioni modificate E1 ed E4 soggette ad obbligo di autorizzazione, secondo le condizioni indicate nella relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ha consentito di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Bertinoro in data 29/09/2021 P.G.N. 19357, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C EMISSIONI IN ATMOSFERA NON AUTORIZZATE CON LA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

Le nuove emissioni E12 “Centro di lavoro – tornio automatico” ed E13 “Taglio laser”, soggette ad obbligo di autorizzazione, previste dalla Ditta nel fabbricato B2, non sono autorizzate per le motivazioni riportate nel precedente paragrafo A. “Premesse”.

D EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

- 1 Nel fabbricato B1 dello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE N. E9 – CALDAIA SPOGLIATOIO E UFFICI (Cap. B1) 26 kW a metano

EMISSIONE N. E18 – Bruciatore nastro radiante area saldatura (Cap. B1) 45 kW a metano

EMISSIONE N. E19-E20-E21-E22-E23-E24-E25 – Bruciatori nastri radianti area saldatura (Cap. B1) 28 kW a metano

EMISSIONE N. E26 – CALDAIA appartamento B1 - 72 kW a metano

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

E EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

- 1 Le emissioni convogliate in atmosfera derivanti dalla attività di carpenteria metallica svolte nel fabbricato B1 sono autorizzate, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:

EMISSIONE N. E1 – SALDATURA MANUALE - PUNTATRICE (Cap. B1)

Portata massima	4.700	Nmc/h
Altezza minima	6	m

Durata	16	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E4 – SALDATURA MANUALE ANCHE INOX (Cap. B1)

Portata massima	24.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	16	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

- Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito <https://www.arpae.it> (https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/autorizzazioni-ambientali/emissioni-in-atmosfera/presc_tecn_punti_prelievo.pdf). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
- La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni modificate E1 ed E4 entro tre anni** dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio di una o più emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alla rispettiva emissione.
- La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpa Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aooofc@cert.arpae.emr.it) e al Comune di Bertinoro la data di messa in esercizio degli impianti di cui **emissioni modificate E1 ed E4**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
- Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
- Dalla data di messa a regime degli impianti di cui **emissioni modificate E1 ed E4** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpa Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aooofc@cert.arpae.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
- La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E1 ed E4 con una periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.

- 8 Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati sia in fase di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.